

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2 marzo 2017, n. 23

P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL). Rettifiche da apportare all'allegato B pubblicato sul BURP n.9 del 19/01/17.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;

VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo R. Sallustio, dal Responsabile delle sottomisure 19.1 e 19.2 dott. Nicola Dattoma e dalla Responsabile delle sottomisure 19.3 e 19.4 dott.ssa Angela Anemolo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei

dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);

VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da parte del FEAMP in Italia;

VISTA la DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR;

VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del 09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;

CONSIDERATO che tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

VISTO che con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 5 del 01/03/2016 è stato istituito il Comitato Tecnico intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con il compito di valutare le condizioni di ammissibilità nella selezione delle SSL dei GAL;

VISTO che con la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 57 del 15/04/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale”;

VISTO che con la Determinazione dell’ AdG P.S.R. 2014-2020 n. 250 del 25/07/2016 è stato approvato il Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTO che con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 317 del 05/10/2016 è stato istituito il gruppo di lavoro regionale che deve effettuare la verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione alla selezione secondo quanto descritto all’art. 17 del Bando e l’ammissibilità delle stesse ai sensi dell’art. 10 del Bando;

CONSIDERATO che alcuni Enti Locali privi dei requisiti di ammissione hanno adito il Giudice amministrativo, lamentando la portata asseritamente restrittiva dei criteri prestabiliti dal bando, ed impugnando le relative clausole e che, quindi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) in data 9/11/2016 ha pronunciato l’Ordinanza n. 00507/2016/REG.PROV.CAU. con cui è stata sospesa l’efficacia della Determinazione della AdG n. 57/2016 (Sostegno Preparatorio sottomisura 19.1), della Determinazione della AdG n. 250/2016 (bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie dei GAL), della Determinazione della AdG n. 303/2016 (modifica bando di selezione delle strategie dei GAL e proroga termini) e ogni altro successivo atto ai predetti connesso;

CONSIDERATO che con la nota Prot. AOO_001 /25-11-2016/ n. 2338, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 comunicava alle altre Autorità di Gestione FESR/FSE e FEAMP che: “.....non intravedendo tempi certi per la definizione definitiva dei ricorsi intervenuti, si individuano concreti motivi di interesse pubblico tali

da rendere opportuno procedere - in autotutela e ai sensi della normativa vigente - alla revoca dell'Avviso e degli atti ad esso collegati, oltre all'annullamento della conseguente procedura di gara.

Ovviamente, tale decisione potrà far seguito alla condivisione con i servizi della Commissione Europea di nuovi criteri di eleggibilità che siano coerenti con i ricorsi presentati. Inoltre, dalla interlocuzione con le istituzioni europee è necessario evincere che sia possibile selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente alla prima scadenza ma non oltre il 31 dicembre 2017 (cfr. Reg. 1303/13, art. 33, comma 4) pur non avendo potuto concludere il primo ciclo per motivi di forza maggiore.

Si dà atto che, per quanto concerne il PSR Puglia 2014/2020, tale interlocuzione con i servizi della Commissione è già intervenuta in maniera informale ricevendo un nulla osta a procedere in tal senso, stante la tempestiva reazione ai motivi di forza maggiore."

CONSIDERATO che in data 25.11.2016 l'Autorità di Gestione ha avanzato al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia - attraverso consultazione per procedura scritta - proposte di modifica del PSR Puglia 2014-2020, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, tra cui quelle relative ai "Principi dei criteri di selezione" delle sottomisure 19.1-2-4, alla contemporaneità e al tempo complessivo di apertura dell'avviso pubblico per la sottomisure 19.1 e del Bando pubblico per le sottomisure 19.2 e 19.4, agli adeguamenti delle SSL ammissibili a finanziamento a seguito dei pareri del Comitato Tecnico Intersettoriale;

CONSIDERATO che la citata consultazione si è conclusa in data 07.12.2016 e che, in esito ai pareri e alle osservazioni espressi dai componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione ha avanzato formale proposta di modifica del PSR ai Servizi della Commissione Europea in data 15.12.2016 attraverso il Sistema Comune di Gestione Condivisa dei Fondi (SFC2014);

VISTA la determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 01 dell'11 gennaio 2017 con la quale sono stati modificati i criteri di selezione di alcune Misure, tra cui le sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4, in esito alla consultazione per procedura scritta - avviata il 21.12.2016 e conclusa il 05.01.2017 - del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020;

VISTO che, di conseguenza, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con determinazione n. 02 del 16 gennaio 2017, in ossequio alle decisioni del Giudice Amministrativo e in autotutela ai sensi dell'art. 21/ nonies, l. 241/1990, ha determinato :

- di annullare la determinazione dell'AdG PSR n. 57/2016 relativa all'Avviso pubblico per la sottomisure 19.1, pubblicato sul BURP n. 45 del 21/04/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti;
- di annullare la determinazione dell'AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti ovvero le determinazioni AdG PSR nn. 303, 321, 329 e 363 del 2016;
- di dare avvio alle azioni necessarie per la riformulazione dell'Avviso pubblico e del Bando al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti nei sensi indicati dal Giudice Amministrativo, come specificato in premessa.

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale nonché Referente Autorità di Gestione Nazionale FEAMP 2014/2020 n. 04 del 13/01/2017 con cui si provvede alla modifica della Determinazione Dirigenziale della Sezione Caccia e Pesca n. 59 del 07/04/2016;

VISTA la determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n.9 del 19/01/2017, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la sottomisure 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il Bando Pubblico per la sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisure 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

CONSIDERATO che per consentire una migliore applicazione delle disposizioni contenute nella determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, risulta necessario apportare alcune rettifiche e correzioni all'allegato B pubblicato sul BURP n. 9 del 19/01/17.

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte si propone di:

1. inserire come penultimo capoverso al par. 5 "Coordinamento con altri Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE)" (pag. 3378 del BURP n. 9/2017) la seguente frase:
"L'approccio plurifondo con il contributo del PO Puglia FESR FSE 2014-2020 sarà attivato con il CLLD unicamente nell'area dei Monti Dauni, già individuata come area progetto pilota nell'ambito della Strategia Nazionale sulle Aree Interne. A tale scopo la dotazione finanziaria del FESR e del FSE (quota UE) assegnata al CLLD è pari € 1.500.000,00."
2. sostituire al par. 8 "Soggetti beneficiari" (pag. 3380 del BURP n. 9/2017) la frase:
 - *"I soggetti beneficiari sono GAL e attori locali".*con la seguente frase:
 - *"Per la sottomisura 19.2. i beneficiari sono i GAL e gli attori locali mentre per la sottomisura 19.4. i beneficiari sono i GAL. "*
3. Al par. 10 "Requisiti di ammissibilità" sostituire al primo capoverso la frase:
 - *"possedere personalità giuridica costituendosi in una delle forme ammesse dalla normativa vigente"*con la seguente frase:
 - *"essere costituito in una delle forme ammesse dalla normativa vigente"*
4. sostituire al par. 11 "Valutazione delle proposte pervenute" (pag. 3385 del BURP n. 9/2017) nel primo capoverso "Le proposte di Strategia di Sviluppo Locale pervenute nel termine stabilito di cui **all'art. 16**" anziché "...all'art. 17";
5. sostituire al penultimo capoverso del par. 15 "Costi ammissibili a valere sulla misura 19.4" (pag. 3390 del BURP n. 9/2017) la frase:
 - *"L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre alla data di presentazione della Domanda di Sostegno"*con la seguente frase:
 - *"L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre alla data di presentazione della Domanda di Accesso alla selezione della SSL di cui al par. 16"*
6. sostituire il terzo capoverso del par. 15 "Costi ammissibili a valere sulla misura 19.4" (pag. 3387 del BURP n. 9/2017) il periodo:
"Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria. Il costo massimo ammissibile a finanziamento per ogni figura professionale è il seguente:
 - *direttore tecnico, euro 55.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time);*
 - *responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 40.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time);*
 - *animatore, euro 30.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time).**La retribuzione complessiva del lavoratore assunto a tempo parziale sarà equiparata a quella del lavoratore assunto a tempo pieno, ma sarà calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.*
La retribuzione complessiva del lavoratore assunto a tempo parziale sarà equiparata a quella del lavoratore assunto a tempo pieno, ma sarà calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.

Si precisa che.....”

con il seguente periodo:

“Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria. Il contratto del personale subordinato e parasubordinato sarà definito secondo il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza. Il costo massimo ammissibile per le diverse figure professionali è il seguente:

- direttore tecnico, euro 60.000,00 annui;
- responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 45.000,00 annui;
- animatore, euro 35.000,00 annui.

Per le figure professionali diverse da quelle indicate si farà riferimento al massimale previsto per la categoria “animatore”.

Nel caso in cui il GAL decidesse di avvalersi di prestazioni libero professionali, sono da considerarsi i medesimi massimali, ovvero:

- direttore tecnico, euro 60.000,00 annui;
- responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 45.000,00 annui;
- animatore, euro 35.000,00 annui.

Nel caso di prestazioni libero professionali che prevedano un impegno temporalmente determinato (inferiore a 600 ore anno), il costo massimo ammissibile sarà calcolato in proporzione al numero di ore lavorate considerando fino ad un massimo di 50 euro/ora per prestazioni di particolari complessità.”

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e al comma 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

CONSIDERATO che per consentire una migliore applicazione delle disposizioni contenute nella determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 e il Bando Pubblico per la sottomisura 19.2, risulta necessario apportare alcune rettifiche e correzioni all'allegato B pubblicato sul BURP n.9 del 19/01/17.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;

- di apportare le seguenti rettifiche all'allegato B:

1. inserire come penultimo capoverso al par. 5 "Coordinamento con altri Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE)" (pag. 3378 del BURP n. 9/2017) la seguente frase:
"L'approccio plurifondo con il contributo del PO Puglia FESR FSE 2014-2020 sarà attivato con il CLLD unicamente nell'area dei Monti Dauni, già individuata come area progetto pilota nell'ambito della Strategia Nazionale sulle Aree Interne. A tale scopo la dotazione finanziaria del FESR e del FSE (quota UE) assegnata al CLLD è pari € 1.500.000,00."
2. sostituire al par. 8 "Soggetti beneficiari" (pag. 3380 del BURP n. 9/2017) la frase:
 - *"I soggetti beneficiari sono GAL e attori locali".*con la seguente frase:
 - *"Per la sottomisura 19.2. i beneficiari sono i GAL e gli attori locali mentre per la sottomisura 19.4. i beneficiari sono i GAL. "*
3. Al par. 10 "Requisiti di ammissibilità" sostituire al primo capoverso la frase:
 - *"possedere personalità giuridica costituendosi in una delle forme ammesse dalla normativa vigente"*con la seguente frase:
 - *"essere costituito in una delle forme ammesse dalla normativa vigente"*
4. sostituire al par. 11 "Valutazione delle proposte pervenute" (pag. 3385 del BURP n. 9/2017) nel primo capoverso "Le proposte di Strategia di Sviluppo Locale pervenute nel termine stabilito di cui **all'art. 16**" anzicchè "...all'art. 17";
5. sostituire al penultimo capoverso del par. 15 "Costi ammissibili a valere sulla misura 19.4" (pag. 3390 del BURP n. 9/2017) la frase:
 - *"L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre alla data di presentazione della Domanda di Sostegno"*con la seguente frase:
 - *"L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre alla data di presentazione della Domanda di Accesso alla selezione della SSL di cui al par. 16"*
6. sostituire il terzo capoverso del par. 15 "Costi ammissibili a valere sulla misura 19.4" (pag. 3387 del BURP n. 9/2017) il periodo:
"Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria. Il costo massimo ammissibile a finanziamento per ogni figura professionale è il seguente:
 - *direttore tecnico, euro 55.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time);*
 - *responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 40.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time);*
 - *animatore, euro 30.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time).**La retribuzione complessiva del lavoratore assunto a tempo parziale sarà equiparata a quella del lavoratore assunto a tempo pieno, ma sarà calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.*
La retribuzione complessiva del lavoratore assunto a tempo parziale sarà equiparata a quella del lavoratore assunto a tempo pieno, ma sarà calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.
Si precisa che....."
con il seguente periodo:
"Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria. Il contratto del personale subordinato

e parasubordinato sarà definito secondo il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza. Il costo massimo ammissibile per le diverse figure professionali è il seguente:

- direttore tecnico, euro 60.000,00 annui;
- responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 45.000,00 annui;
- animatore, euro 35.000,00 annui.

Per le figure professionali diverse da quelle indicate si farà riferimento al massimale previsto per la categoria "animatore".

Nel caso in cui il GAL decidesse di avvalersi di prestazioni libero professionali, sono da considerarsi i mesdesimi massimali, ovvero:

- direttore tecnico, euro 60.000,00 annui;
- responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 45.000,00 annui;
- animatore, euro 35.000,00 annui.

Nel caso di prestazioni libero professionali che prevedano un impegno temporalmente determinato (inferiore a 600 ore anno), il costo massimo ammissibile sarà calcolato in proporzione al numero di ore lavorate considerando fino ad un massimo di 50 euro/ora per prestazioni di particolari complessità."

- di dare atto che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è adottato in originale;
 - è composto da n° 8 (otto) facciate timbrate e vidimate.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone